



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

AREA TECNICA
Settore Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 138 / 02/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'IMPIEGO E UTILIZZO DEI CORRETTIVI DENOMINATI GESSI DI DEFECAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premessa che :

I fertilizzanti sono mezzi tecnici, utilizzati in agricoltura e giardinaggio, che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Secondo il tipo di miglioramento che conferiscono al suolo, i fertilizzanti si distinguono come segue:

Concimi, in quanto arricchiscono il terreno in uno o più elementi nutritivi.

Ammendanti, che migliorano le proprietà fisiche del terreno modificandone la struttura e/o la tessitura (fra questi sono compresi i fanghi di depurazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Correttivi, che modificano la reazione dei terreni anomali spostando il pH verso la neutralità (fra questi sono compresi i **gessi di defecazione** trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Rilevata la necessità di emanare un provvedimento che detti, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di utilizzazione agronomica dei CORRETTIVI denominati anche GESSI DI DEFECAZIONE provenienti da attività industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti.

Fermo restando la disciplina nazionale e regionale in materia di utilizzo dei "**GESSI DI DEFECAZIONE**", in ambito comunale, si disciplina l'utilizzazione di tali prodotti per la salvaguardia dell'ambiente e dei terreni agricoli valutandone la reale necessità di utilizzo visto che, essendo derivati da lavorazioni industriali e non, il loro utilizzo non regolare può causare danni al suolo, falde ed aria.

Ribadito inoltre che i "gessi di defecazione" sono un correttivo e non un ammendante, conseguentemente non possono essere assimilato al compost e a qualsiasi altro ammendante;

Questa tipologia di correttivi, quale il gesso di defecazione, sono utilizzati su terreni con pH acidi o con pH alcalini o terreni salini (con $\text{pH} < 6$ o $\text{pH} > 8,5$ o in terreni con conducibilità elettrica specifica superiore a 2 mS/cm) e l'utilizzo è limitato solo ai terreni che rispettano tali caratteristiche;

Rilevato che, per il Veneto, le informazioni sui terreni con queste caratteristiche sono desumibili preliminarmente dalla Carta dei Suoli di ARPAV e poi effettuando delle analisi specifiche sui terreni destinati all'utilizzo del prodotto in discussione e dalla verifica della carta del suolo della Regione Veneto "Carta della reazione (pH) e carta della salinità dei suoli del Veneto", e che nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio non risultano esserci suoli che abbiano un pH (acido o alcalino) tale da richiedere l'uso di correttivi.

Rilevato inoltre che in base al Delibera del C.R. n. 62 del 17 maggio 2006 il territorio del comune di veggio sul mincio è stato designazione delle zone vulnerabili da nitrati ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999)

In considerazione di quanto sopra esposto, si può stabilisce che l'impiego dei **gessi di defecazione**, qualora si riscontri la reale necessità, è subordinato alla previa presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali correttivi.

Contenuti dello studio pedo-agronomico da presentare preventivamente al Comune:

a) indagini pedoagronomica dei suoli a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, in cui sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità di utilizzo sul suolo dei "gessi di defecazione".

La valutazione dovrà prevedere analisi ante e post impiego avendo cura di valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture;

- b) tipo di colture praticate e loro estensione, superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- c) quantità del materiale che verrà utilizzato per ettaro;
- d) data di inizio e di fine delle operazioni di spandimento in relazione alle colture, al suolo, ai mezzi di distribuzione;
- e) referto analitico dei gessi di defecazione utilizzati, redatto da laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato;
- f) individuazione planimetrica – su CTR 1:10.000 – dei suoli interessati dallo spandimento dei gessi di defecazione, indicando dettagliatamente i mappali interessati ed il rispetto delle distanze di cui al successivo punto B.

La distribuzione dei materiali deve avvenire solo con spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea.

E' vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.

Modalità della distribuzione

A- Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, compresa le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o problemi igienico sanitari e molestie olfattive;
- b) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) la distribuzione sul suolo deve essere seguita dall'immediato interramento e comunque entro la stessa giornata e non può avvenire il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
- f) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Regione Veneto

B- L'utilizzo dei gessi di defecazione è vietato:

- a) a una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- c) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione;
- d) a una distanza inferiore a 500 metri da area residenziale (agglomerato abitato come definito dal codice della strada, limite esterno);
- e) a una distanza inferiore a 200 metri da case sparse.

Richiamato l'art. 50 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D.M. 25/02/2016.

Visto il Decreto della G.R. nr. 1835 del 25/11/2016

Visto il Decreto della G.R. nr. 25 del 02/03/2018

Tutto ciò premesso

ORDINA

1) Di REGOLAMENTARE lo spandimento dei GESSI DI DEFECAZIONE su tutto il territorio comunale, prevedendo che l'eventuale uso e utilizzo sia subordinato alla previa presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali correttivi, da produrre almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

2) Di stabilire che lo studio pedo-agronomico da presentare preventivamente al Comune, dovrà contenere:

- a) indagini pedoagronomica dei suoli a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, in cui sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità di utilizzo sul suolo dei "gessi di defecazione".
- b) La valutazione dovrà prevedere analisi ante e post impiego avendo cura di valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture;
- c) tipo di colture praticate e loro estensione, superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- d) quantità del materiale che verrà utilizzato per ettaro;
- e) data di inizio e di fine delle operazioni di spandimento in relazione alle colture, al suolo, ai mezzi di distribuzione;
- f) referto analitico dei gessi di defecazione utilizzati, redatto da laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato;
- g) individuazione planimetrica – su CTR 1:10.000 – dei suoli interessati dallo spandimento dei gessi di defecazione, indicando dettagliatamente i mappali interessati ed il rispetto delle distanze di cui al successivo punto B..

3) Di prevedere le seguenti modalità della distribuzione

A- Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, compresa le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o problemi igienico sanitari e molestie olfattive;
- b) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) la distribuzione sul suolo deve essere seguita dall'immediato interrimento e comunque entro la stessa giornata e non può avvenire il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
- f) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Regione Veneto

B- L'utilizzo dei *gessi di defecazione* è vietato:

- a) a una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- c) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione;
- d) a una distanza inferiore a 500 metri da area residenziale (agglomerato abitato come definito dal codice della strada, limite esterno);
- e) a una distanza inferiore a 200 metri da case sparse.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altro provvedimento in materia.

E' ammesso, contro la presente ordinanza, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione.

Per eventuali violazioni al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, si procederà ai sensi di legge e precisamente con l'applicazione di sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'art 133 comma 5 del D lgs 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale" da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 6.000,00. In assenza di apposita sanzione prevista ai sensi del

D.lgs 152/2006 la sanzione va da un minimo di 103,29 ad un massimo di € 1.032,91 con applicazione dei criteri di cui all'art 16 della legge 24.11.1981 n. 689.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sulla corretta applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

l'invio di copia della presente a;

- Polizia Locale
- Provincia di Verona – settore ecologia
- Arpav – Dipartimento provinciale di Verona
- ULSS 22 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 02/12/2021

I L SINDACO
GARDONI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)